

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. **511** del **- 6 AGO, 2014**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Franco La Civita)

*M. Autolista Anselmi*

ALLEGATO "A"

## REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER GLI ALLOGGI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

I requisiti devono essere posseduti esclusivamente dai componenti il nucleo familiare nonché dal coniuge non legalmente separato, anche se quest'ultimo non dovesse essere incluso nello stesso stato di famiglia. (stato di famiglia anagrafico).

### A) RESIDENZA E CITTADINANZA

- Cittadini italiani o dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che risiedono o prestano la propria attività lavorativa in un Comune della Regione da almeno un anno.
- Cittadini dei Paesi extracomunitari che sono in possesso del permesso di soggiorno da almeno tre anni, che risiedono e che prestano attività di lavoro continuativo nel territorio di un comune della Regione da almeno due anni.
- Cittadini italiani che sono residenti per ragioni di lavoro all'estero e che intendono rientrare in Italia per risiedere nell'alloggio entro un anno dalla domanda ovvero, entro un anno dalla fine dei lavori qualora questi ultimi, alla scadenza del termine precedente, non siano ancora ultimati.

(1) Per i cittadini dei Paesi extracomunitari in possesso della carta di soggiorno si prescinde dal triennio.

(2) Per lavoro continuativo s'intende il lavoro svolto anche per periodi a tempo determinato purché questi, complessivamente, raggiungano i due anni nell'arco dei quattro anni antecedenti il momento di valutazione dei requisiti soggettivi.

### B) IMPOSSIDENZA DI ALLOGGI

Il nucleo familiare richiedente, non deve essere titolare del diritto di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio o quota parte di esso, adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed ubicato nel comune di residenza, in quello ove il richiedente svolge la propria attività lavorativa o in quello sede dell'intervento, anche se situata in altri Comuni del territorio nazionale e dell'Unione Europea.

Al fine di poter valutare l'adeguatezza dell'alloggio, viene divisa per sedici l'intera superfice utile dello stesso. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Tale numero viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e il rapporto deve essere inferiore ai seguenti parametri:

- tre vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;
- quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;
- cinque vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone;
- sei vani convenzionali per un nucleo familiare di sei persone ed oltre.

Si considera, altresì, impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi. Il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, ad eccezione di quello derivante da immobili non residenziali, superiore ad Euro 500,00.

**(Non si considera adeguato l'alloggio privo di servizi essenziali quali bagno e cucina dichiarato inagibile dagli enti competenti).**

### C) INESISTENZA DI CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI


Non aver fruito di altro contributo pubblico, in qualunque forma concesso.

Possono beneficiare del contributo i soggetti già membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributo per l'abitazione rimasta in proprietà ad altro membro del nucleo familiare, diverso da quello del richiedente.

Non rientrano nella fattispecie sopra indicata i coniugi che hanno entrambi fruito di contributo e si sono successivamente separati.

### D) REDDITO

Reddito complessivo del nucleo familiare non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 40.000,00 calcolato secondo le modalità dell'Edilizia Residenziale Pubblica.



Relativamente ai nuclei familiari di nuova formazione sono valutati cumulativamente i requisiti reddituali del nuovo nucleo, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.

Tale reddito non deve superare € 40.000,00 convenzionale. Ai fini della determinazione del reddito convenzionale si sommano i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi.

Dal reddito così determinato vengono detratti € 1000,00 per ogni figlio che risulti essere a carico. L'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%, qualora i redditi derivino interamente da lavoro dipendente, mentre tale riduzione non viene effettuata per i redditi derivanti da lavoro autonomo. Nel caso di redditi misti le decurtazioni di cui sopra vengono operate solo nei confronti dei redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo vengono successivamente sommati per intero, decurtati dei soli contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori. Per l'individuazione dei redditi fiscalmente imponibili da presentare, si tiene conto della data di valutazione dei requisiti soggettivi di cui al successivo punto F). Qualora quest'ultima ricada tra il 1° gennaio ed il 30 giugno, i beneficiari sono tenuti a dichiarare i redditi fiscalmente imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare due anni prima e dichiarati l'anno precedente.

Qualora, invece, la suddetta data ricada tra il 1° luglio ed il 31 dicembre, i beneficiari sono tenuti a dichiarare i redditi fiscalmente imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare l'anno precedente e dichiarati nello stesso anno. Non sono inclusi nel computo complessivo dei redditi imponibili i sussidi o assegni percepiti in attuazione delle norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati, invalidi o disabili.

Tuttavia, qualora il reddito del nucleo familiare richiedente sia costituito solo da tali emolumenti, gli stessi vengono comunque considerati ai fini del possesso del requisito.

## **E) NUCLEO FAMILIARE:**

### **Requisiti e modalità di dichiarazione**

Possono essere destinatari i nuclei familiari, composti dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai componenti la famiglia anagrafica (\*) del richiedente stesso che presentino, alla data di presentazione della domanda o dell'assegnazione dell'alloggio, i requisiti di seguito riportati. Nel caso di richiedenti rientranti nella categoria «Famiglie di nuova formazione» il nucleo familiare sarà composto dai soli coniugi nonché dai minori a loro carico. (\*) Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune", ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n.223.

### **E1) Nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto**

Sono ricompresi i nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo per finita locazione. Ovvero nuclei familiari dichiarati decaduti dall'assegnazione per superamento limiti reddituali, ai sensi della Legge Regionale 96/96 e successive modifiche. Non sono ricompresi i nuclei familiari che devono rilasciare l'alloggio a seguito di sentenza esecutiva per morosità.

### **E2) Nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap permanenti che occupano alloggi con barriere architettoniche:**

Sono ricompresi i nuclei familiari che occupano alloggi con barriere architettoniche nei quali, uno o più componenti, siano affetti da malattie invalidanti che comportino una disabilità al 100% con indennità di accompagnamento, o cieco civile assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento. Entrambe le condizioni (disabilità/barriere architettoniche) devono essere comprovate da certificazioni ASL.



### **E3) COSTITUZIONE DI UN NUOVO NUCLEO FAMILIARE**

Sono ammessi a fruire delle agevolazioni anche nuclei familiari che, alla data di valutazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo punto E) non si sono ancora costituiti, ma si costituiranno entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di affitto o entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di assegnazione.

In tale ipotesi il richiedente indica i componenti che andranno a costituire il nuovo nucleo familiare e la verifica dei requisiti soggettivi viene effettuata esclusivamente nei confronti di questi ultimi. Per tale motivo, entro il termine previsto per il distacco, il nuovo nucleo familiare deve costituirsi in modo conforme a quanto dichiarato, pena la revoca del contributo. Qualora uno dei componenti indicati sia coniugato, nel nuovo nucleo familiare è obbligatoriamente incluso il coniuge, anche se non espressamente dichiarato.

Sono ricompresi i nuclei familiari, con almeno un componente non superiore al trentacinquesimo anno di età costituitosi entro i due anni precedenti alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro 60 giorni dalla scadenza del bando di concorso.

Sono ammessi a fruire i soggetti in possesso di sentenza di separazione o equipollente giudiziale che assegna la casa coniugale al coniuge del richiedente.

### **F) DATA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI**

I beneficiari dell'assegnazione dell'alloggio devono essere in possesso dei requisiti soggettivi sopra descritti alla data della domanda e al momento dell'assegnazione.

### **G) VINCOLI**

#### **Vincoli per gli assegnatari**

Gli assegnatari o i loro conviventi i quali conducono l'alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto, hanno titolo all'acquisto degli alloggi.

In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dell'assegnatario.

**Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche agli interventi edilizi per i quali non siano stati ancora richiesti i saldi del contributo.**

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Ing. Pierluigi CAPUTI)

Copia conforme all'originale  
e conta di n. ....3.....  
pagine.

L'Aquila, li 01/08/2014  
IL FUNZIONARIO